

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 CIG Z251FE2B82

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi presso l'Ente Parco Nazionale Val Grande compresa l'individuazione del Responsabile del suddetto Servizio (RSPP); dovranno essere espletate tutte le attività di competenza assegnate al Servizio e al Responsabile dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dall'art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e riguardano in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- individuazione di nuovi fattori di rischio, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'individuazione di nuove misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della conoscenza specifica dell'organizzazione;
- valutazione dei rischi residui e adozione delle misure tecnico-organizzative per la riduzione degli stessi;
- aggiornamento, per quanto di competenza, di misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di sistemi di controllo di tali misure;
- stesura dei provvedimenti da attuare al fine di rispondere all'attuale legislazione cogente;
- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- relazione sulle verifiche effettuate;
- corsi di informazione addestramento dei lavoratori, secondo quanto previsto dagli art. 36 e 73 del D.Lgs. 81/2008;

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il servizio, articolato in tutti i contenuti di cui sopra inoltre prevede:

- la redazione del D.U.V.R.I., documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che deve essere redatto a cura del datore di lavoro committente ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- il supporto al datore di lavoro e al Medico Competente per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro collegati allo stress lavoro- correlato;
- la collaborazione con il datore di lavoro "Ente Parco" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive e/o di controllo effettuate da parte delle autorità preposte sia nei luoghi di lavoro che fuori sede comunale) e nell'organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008;
- l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente Parco previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, di cui l'Ente Parco è già dotato;
- l'aggiornamento della documentazione inerente i rischi specifici per tutti gli immobili di pertinenza, e del piano di emergenza ed evacuazione e della procedura di emergenza di cui l'Ente Parco è già dotato. L' "Incaricato" dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento delle planimetrie necessarie relative al Piano di emergenza, prevenzione incendi e di evacuazione in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato;
- l'aggiornamento delle procedure di sicurezza e di utilizzo dei D.P.I. individuali e collettivi in funzione delle attività svolte dai lavoratori;
- riunioni periodiche con il datore di lavoro, Medico Competente, eventuali addetti al servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l'informazione sull'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del presente dettato normativo e comunque in occasione di problematiche riguardanti la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione;
- l'assistenza e la cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo nonché il supporto tecnico al datore di lavoro e Dirigenti in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi, o visite ispettive effettuate da parte delle Autorità preposte;
- la presenza all'interno della sede dell'Ente ,nei luoghi di pertinenza di cui sopra ogni qualvolta l'Amministrazione per tramite del datore di lavoro, ne faccia richiesta e comunque almeno 2 (due) incontri all'anno;
- indagini illuminotecniche finalizzate alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro e all'idoneità delle postazioni di lavoro con video terminale;
- indagini microclimatiche per la determinazione dello stato generico sugli ambienti di lavoro;
- quant'altro, sopra non specificato, previsto dalla normativa vigente in materia a carico del R.S.P.P.

Il soggetto incaricato determinerà autonomamente le modalità di esecuzione delle proprie prestazioni, concordando con l'Amministrazione – per ragioni organizzative — le date di esecuzione delle stesse.

Il RSPP dovrà garantire in via straordinaria l'esecuzione di eventuali prestazioni richieste dall'ente in via d'urgenza entro il termine di 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Infine, dovrà essere presente presso la sede dell'Ente nelle giornate ed orari indicati dal datore di lavoro, con non meno di 5 giorni di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata quinquennale a decorrere dal 01.01.2018. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta, per un periodo fino a 120 giorni, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

ART. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto. Il soggetto incaricato deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE VERSO IL PROPRIO PERSONALE.

L'aggiudicatario deve assicurare l'applicazione nei confronti del proprio personale, utilizzato per il servizio in questione, tutte le norme relative al CCNL nonché tutte le norme previdenziali, assistenziali e di sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. esonerando l'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il Parco Nazionale Val Grande provvederà a richiedere il DURC agli Enti previdenziali interessati ed in caso di violazione degli obblighi contributivi sospenderà il pagamento dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario per un ammontare corrispondente all'importo relativo ai contributi non versati in attesa di regolarizzazione e/o di versamento sostitutivo a compensazione come previsto dalla legge.

ART. 6 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

La mancata, tardiva o inesatta esecuzione delle prestazioni a carico dell'affidatario, che verrà contestata per iscritto mediante raccomandata AR o PEC, comporterà l'applicazione di una penale nella misura del 10% del compenso pattuito, fatta comunque salva la facoltà dell'ente di agire in giudizio per il ristoro di eventuali, ulteriori danni o spese derivanti dall'inadempimento.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il soggetto aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l'Ente Parco avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con PEC. Nell'ipotesi della risoluzione contrattuale, l'Ente Parco procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 8 - ONERI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del disciplinare, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell'incaricato.

La stipulazione del contratto d'incarico è subordinata alla:

- presentazione della garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo aggiudicato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;
- presentazione di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/=);
- esito positivo della verifica dell'autocertificazione effettuata dal concorrente sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto viene trasmesso in formato elettronico, la firma della stessa dovrà essere effettuata con firma elettronica qualificata o con firma digitale, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 "Codice Appalti" e s.m.i., relativamente alla stipula dei contratti pubblici in modalità elettronica, ed il documento così firmato dovrà essere restituito a questo Ente tramite posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo PEC dell'Ente è il seguente: parcovalgrande@legalmail.it

Il contratto verrà registrato in caso d'uso, in tal caso le spese di registrazione saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario —Foro competente di Verbania.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente Parco. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio dei compiti ad esso affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico. L'incaricato assume la figura di responsabile del trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e deve, pertanto, nell'attività di trattamento attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati dall'Ente Parco esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'Ente Parco si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verbania della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento dell'incarico in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.